



CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURE RELATIVE AL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE CAMPI BOE NELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI.

Repertorio n.

Raccolta n.

L'anno duemilaquindici, il giorno ____ del mese di ____ in ____ innanzi
a me Dott. _____, notaio in _____ con studio
in Via _____ n. ____, iscritto nel collegio
_____;

si sono costituiti i signori:

- _____, nato a _____ il C.F., nella sua qualità di
Direttore f.f. del Parco Nazionale del Gargano, ente gestore dell'Area Marina
Protetta Isole Tremiti, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,
C.F. 94031700712 e P.IVA 03062280718, per dare esecuzione alla determinazione
dirigenziale n. 000 del 00/00/2015, nel presente atto denominato semplicemente
"stazione appaltante";

b) Sig. _____, nato a _____ il __.__.19__, domiciliato per la
carica ove infra, interveniente al presente atto nella sua qualità di Legale
Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in
_____ (____) alla via _____ N. _____, codice
fiscale _____ e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
_____ - numero R.E.A. _____, con i poteri, per quanto infra,

quali lo stesso a tutt'oggi dichiara di possedere in base al vigente statuto sociale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo,

PREMESSO CHE

- con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 è stata istituita la Riserva Naturale Marina Isole Tremiti;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- ai sensi della legge quadro sulle aree protette, L. 394/91, all'art.19, comma 2, la gestione dell'AMP Isole Tremiti è attribuita all'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- con Deliberazione n. 21 del 17.06.2013 del Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano si prevedeva la realizzazione di un campo ormeggio per la protezione dell'habitat marino dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti nel rispetto delle Linee Guida previste dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in materia di segnalamenti marittimi, campi ormeggio, perimetrazione nelle aree marine protette, DPN-2009-2505 del 06/02/09;
- con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 02/07/2013 si disponeva di affidare, per efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la progettazione del campo ormeggio nell'Area Marina Protetta Isole Tremiti con sistema di ancoraggio ecocompatibile per fondali sensibili, secondo i parametri previsti dal protocollo tecnico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DPN-2009-2505 del 06/02/09, al personale interno dell'Ente individuando, contestualmente, il relativo gruppo di lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 17.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di campi boe nell'Area Marina Protetta Isole Tremiti per un importo dei lavori da appaltare di euro 316.274,90 (trecentosediciduecentosettantaquattro/90), di cui euro 307.474,90 (trecentosettequattrocentosettantaquattro/90) oggetto dell'offerta ed euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 18/05/2015 si disponeva di indire la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006 per l'affidamento delle forniture e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di campi boe nell'AMP Isole Tremiti e di approvare tutta la documentazione di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n.000 del 00/00/2015, dopo aver preso atto delle risultanze della gara di appalto esperita, si approvava il relativo verbale di gara del 00/00/2015 e si aggiudicava in via provvisoria alla ditta, con sede in (.....), i lavori e le forniture relativi alla realizzazione di campi boe nell'AMP Isole Tremiti per un importo totale di euro al netto di IVA con un ribasso d'asta pari ad €

- con Determinazione Dirigenziale n.000 del 00/00/2015 si prendeva atto delle risultanze della verifica dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, oltre ai requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa previsti dal bando, e si aggiudicava in via definitiva alla ditta, con sede in (.....), i lavori e le forniture relativi alla realizzazione di campi boe nell'AMP Isole Tremiti per un importo totale di euro al netto di IVA;

- che gli adempimenti posti dal D. Lgs n°81/2008 saranno adempiuti dalla Ditta attraverso a redazione del proprio documento di Valutazione dei rischi (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede si stipula e conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. RICHIAMO

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura e dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale ammonta ad euro _____
(_____) di cui:

- a) euro (.....) per lavori veri e propri e forniture;
- b) euro 8.800,00(ottomilaottocento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Il contratto è stipulato a CORPO ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. Il Prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ARTICOLO 5. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM del 19 aprile 2000 n. 145 (d'ora in poi Cap. Gen. N. 145/2000) l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____-_____ in Via _____ n. ____;

E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor _____.

Se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono iniziare improrogabilmente entro cinque giorni dalla predetta stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 90 (novanta)giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 7. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di cui al precedente art. 6, comma 2, non giustificato da cause di forza maggiore, verrà applicata una penale nella misura di € 300,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sui termini stabiliti, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, fino ad un massimo pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre il quale il contratto di aggiudicazione si risolve.

La penale di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Le somme dovute a titolo di penale dall'affidatario sono trattenute dall'Ente Parco sugli importi dovuti. La risoluzione del contratto attribuisce all'Ente Parco il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte dell'Ente.

ARTICOLO 8. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nell'eventualità in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali, impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui di cui all'art. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, 25 e 26 del Cap. Gen. n. 145/00.

Ai sensi dell'art. 26 del Cap. Gen. n. 145/00, qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

ARTICOLO 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

ARTICOLO 10. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto oltre quelli a lui imposti per legge.

In ogni caso si intendono comprese in appalto e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- f) la custodia e la conservazione delle opere e dei segnalamenti fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 24 del presente contratto.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da

eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 11. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 12. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

ARTICOLO 13. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO. TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Il primo acconto, nella misura del 50% dell'importo di contratto, sarà emesso alla verifica della presenza in cantiere di tutti i materiali occorrenti ai lavori e alla certificazione di conformità alla documentazione tecnica di gara rilasciata dalla direzione dei lavori, con specifico riguardo ai gavitelli e ai sistemi di ormeggio, previa presentazione di regolare fattura.

Il saldo dell'importo contrattuale, pari al rimanente 50%, sarà corrisposto l'ultimazione dei lavori e dei servizi offerti in sede di gara e dopo certificazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, previa presentazione di regolare fattura.

Nei casi in cui l'Amministrazione, ai sensi del art. 20, comma 3, del capitolato speciale d'appalto, consegna i lavori per stralci funzionali, si provvederà ai pagamenti secondo le modalità di cui al precedente comma 1, applicando le percentuali sopra riportate all'importo di ciascuno stralcio.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'art.141, comma 3, del Reg. n. 207/10, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori, è pagato, quale rata di saldo, dopo l'approvazione del collaudo o del

certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati in percentuale di avanzamento, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

ARTICOLO 14. RITARDO NEI PAGAMENTI.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del G. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 15. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 il collaudo finale deve essere effettuato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo

trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 16 SUBAPPALTO

Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con limiti e le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06. Nei casi di cui all'art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del Dlgs. 163/06.

Nei casi di cui all'art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 138 del Dlgs. 163/06, il responsabile del procedimento - nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto - dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e

contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 18. CONTROVERSIE.

Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro novanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al primo comma del presente articolo, sono deferite al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006. E' esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 239 del Dlgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

Le controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite al Giudice Ordinario . Il Foro competente è quello di Foggia.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 19. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di conversione del DL n. 210/02, la stazione appaltante ha acquisito apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da di in data numero d'ordine

ARTICOLO 20. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) si intendono allegati al presente contratto anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al primo comma

del presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 21. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui al D. Lgs. N. 159 del 06.09.2011 "Codice delle Leggi Antimafia".

ARTICOLO 22. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gargano che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente avente codice IBAN n.

_____;

- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare all'Ente Parco Nazionale del Gargano ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b. le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ARTICOLO 23. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fideiussoria n. in data

..... rilasciata da, agenzia di per l'importo di € pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 24. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163/2006 l'appaltatore è obbligato a stipulare una garanzia mediante polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con previsione della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla emissione del collaudo provvisorio o C.R.E.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione relativa alla copertura dei rischi dei danni ad opere ed impianti anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo di € e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00 con polizza numero in data rilasciata da, agenzia di

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti per legge.

ARTICOLO 26. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 27. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a norma di legge, con sistema elettronico, da persona di mia fiducia, su facciate intere e su parte della di fogli sottoscritto a norma di legge, previa lettura di esso da me data, alla continua presenza dei testimoni, alle parti costituite che, interpellate, lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volontà da me personalmente indagata.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore